

Sentenza n. 205 del 28 febbraio 2005

Pubblica udienza del: 22 febbraio 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Alberto Tramaglini

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.93 del 2005 proposto da:

\*\*\*,

rappresentata e difesa da:

MASSICCI AVV. PAOLO

con domicilio eletto in ANCONA

VIA MATTEOTTI, 74

presso

DAVID AVV. MARIO

**contro**

COMUNE DI ASCOLI PICENO,

non costituito in giudizio;

e nei confronti di

\*\*\*,

non costituita in giudizio;

per consentire

a fronte del rifiuto tacito opposto dal Comune di Ascoli Piceno, accesso, *ex art.25* della L. 7 agosto 1990, n.241, agli atti, di cui agli artt.22 e segg. della L. 7 agosto 1990, n.241 e 4 e segg. del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, con riguardo al

procedimento relativo alla graduatoria per la scelta dell'alloggio popolare ai sensi dell'art.29 della L.R. n.44 del 1997, con precipuo riferimento al carteggio ed all'assegnazione operata/da operarsi in favore del nucleo familiare della \*\*\*.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 22 febbraio 2005, il Consigliere Alberto Tramaglino;

Udito l'avv. D.Silenzi, in sostituzione dell'avv. P.Massicci per la ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Considerato:

- che la ricorrente, premesso di essere risultata assegnataria di alloggio popolare a seguito di pubblicazione di graduatoria definitiva (comunicazione 19 gennaio 2004 del Dirigente del Servizio del Comune di Ascoli Piceno), ha fatto istanza di accesso agli atti del procedimento di scelta dell'alloggio, evidenziando l'interesse relativo (nota del 7 dicembre 2004);

- che, mentre l'Istituto Autonomo Case Popolari, destinatario con il Comune di Ascoli Piceno dell'istanza, ha fatto presente che gli atti erano detenuti dal predetto Comune, quest'ultimo non ha dato riscontro alla domanda di accesso;

Ritenuto che i presupposti di cui agli artt.22 e segg. della L. 7 agosto 1990, n.241 sono integrati e pertanto la ricorrente ha diritto all'accesso agli atti, al fine di verificare il rispetto della disciplina in merito alla scelta dell'alloggio secondo l'ordine di graduatoria;

Ritenuto che le spese seguono la soccombenza;"